

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Ordinanza di inammissibilità ex artt. 348 bis e ter c.p.c.: è impugnabile con lo strumento della revocazione?

L'ordinanza di inammissibilità, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., non è impugnabile con lo strumento della revocazione in quanto non si tratta di un provvedimento che entra nel merito, ma di uno sbarramento processuale.

Tribunale di Milano, sentenza del 22.1.2014

...omissis...

Motivi della decisione

La proposta revocazione va dichiarata inammissibile.

Ed invero, gli artt. 348 bis e ter c.p.c., introdotti con la novella contenuta nella L. n. 134/2012, esigono che il giudice di appello, fuori dai casi in cui debba dichiarare con sentenza l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti, effettui una delibazione (sommara) delle argomentazioni poste a fondamento del gravame.

Ove all'esito di questo esame preliminare, avuto altresì riguardo a precedenti conformi, non ravvisi una "ragionevole probabilità" di accoglimento dell'impugnazione proposta, pronuncia ordinanza di inammissibilità.

Questa ordinanza non risolve nel merito la controversia sui diritti soggettivi devoluta nel giudizio, ma opera un mero "sbarramento processuale" ed impedisce che il giudizio instaurato con l'atto di impugnazione prosegua il suo naturale corso sino alla sentenza.

Per questo effetto, l'ordinanza di inammissibilità si caratterizza per un contenuto di natura squisitamente processuale, perché non definisce la lite "nel merito", ma si limita a negare la meritevolezza di siffatto giudizio, date le argomentazioni dell'appellante stimate inidonee a scalfire la decisione di primo grado. Con la conseguenza, normativamente prevista, che l'unico rimedio esperibile contro la sentenza appellata è costituito dall'impugnazione della sentenza di primo grado davanti alla Corte di Cassazione (art. 348 ter comma 3 c.p.c.).

Se, dunque, l'ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter ha un contenuto ed un effetto di natura esclusivamente processuale (che si traducono in un mero giudizio di "non meritevolezza dell'appello") essa non può ritenersi assoggettabile al rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 c.p.c. , che presuppone, invero, l'erroneità del "decisum", inteso come positiva statuizione sui diritti controversi.

Tale presupposto difetta nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., che si limita alla mera delibazione della fondatezza, prima facie, dei motivi di impugnazione sottoposti al vaglio della Corte.

E', anzi, funzione tipica del "filtro" introdotto dalla L. n. 134/2012 (attesa la natura e la ratio ad esso sottesa) impedire la decisione sul gravame.

Le spese processuali, secondo soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara inammissibile la revocazione proposta avverso l'ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. in data 21.2.2013;

condanna xxx al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in favore della parte convenuta in €73,46 per spese imponibili ed € 3.960,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22.1.2014